



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

14.07.2016

TRACCIA N. 2.

82



Alla Corte d'Appello di _____

Atto di Appello ex art. 593 c.p.p.

d'Avvocato _____ del foro di _____ con studio in _____ via _____ c.f. _____ Pec _____ e for
difensore di fiducia, giusta nomina in calce al presente atto, del Sig. Tizio, nato
a _____ il _____ c.f. _____ residente in _____ via _____ domiciliato ai fini del presente procedimen
to a _____ in via _____,

dichiaro di proporre appello

avverso tutti i capi e punti della sentenza n. _____ RG SENT. nell'ambito del
procedimento penale n. _____ RG N.B. emessa dal Tribunale di _____ pronunciata in
data _____ e depositata in data _____ con la quale il Sig. Tizio veniva dichiarato
responsabile del reato di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p. in concorso con
il Sig. Caio e per l'effetto condannato alla pena di anni 7 e mesi 6 di
reclusione ed € 2.000, ritenuta la sussistenza della residualità reiterata
specifica e infraquinquennale, per i seguenti

motivi

1) Esclusione delle aggravanti speciali di cui al comma 3 n. 1. Derubricazione
della fattispecie aggravata in fattispecie semplice ex art. 628 c.p.
Non possono ritenersi applicabili nel caso odierno le aggravanti di cui al
comma 3 n. 1 dell'art. 628 c.p. in quanto, in primo luogo, per quel che
concerne l'aggravante delle persone riunite, deve ritenere la posizione in cui
si trovano l'adesso appellante durante la commissione del reato.
Così come si evince dai fatti, nel momento della commissione del reato il
Sig. Tizio si trovava a fare il c.d. palo all'angolo della strada, a circa
200 m. di distanza dall'automobile in cui Caio colpiva al volto Sempronio
con diversi pugni e si impadroniva della sua religia.

Non vi è chi non veda come possa essere applicata l'aggravante de qua quando la persona offesa non ha avuto modo di accorgersi della presenza di Tizio, e nemmeno ha potuto avere la minima percezione che durante la commissione del reato i soggetti fossero in due, senza ~~per~~ provocare in lui una maggiore intimidazione. Infatti Tizio si trovava posizionato a 200 m. dall'automobile in cui si è commesso il reato, Tizio non si trovava all'interno dell'automobile insieme a Caio, ~~o tra loro~~ o si trovava in maniera così vicina da essere visto o che almeno ~~si~~ fosse percepita la sua presenza. A sostegno di quanto affermato da questa difesa, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50696/14 ha affermato che per far sì che sussista l'aggravante delle persone riunite viene richiesta la "simultanea" simultanea presenza delle persone nel luogo e al momento della realizzazione della violenza o della minaccia.⁴ In secondo luogo, stesso discorso può essere fatto per quanto riguarda l'aggravante del travestimento in quanto allo stesso modo la persona offesa non avrebbe potuto in alcun modo rendersi conto del fatto che Tizio avesse il volto coperto in quanto lo stesso si trovava ad una distanza tale da non essere potuto vedere.

Per tali ragioni appare opportuno a questa difesa dover escludere le aggravanti così come applicate perché non sussistenti. Di conseguenza la pena dovrà essere rideterminata in base alla pena prevista per il reato semplice ex art. 628 c.p.

2) Errata applicazione della recidiva reiterata specifica in frode in modo ex art. 99 comma 4.

Il giudice di prime cure ha erroneamente applicato la recidiva ex art. 99 comma 4; ~~per~~ secondo questa difesa, il giudice ha erroneamente

ignorato i recenti risvolti applicativi dell'istituto dopo la ~~terza~~ sentenza della Corte Costituzionale n. 185/2015.

La Corte ha ritenuto costituzionalmente legittimo il comma 3 dell'art. 99, laddove recita l'inciso "è obbligatorio e" per violazione degli artt. 3 e 27 comma 3 Costituzione. Ha chiarito, infatti, che, nei casi di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), il quale comprende il reato ex art. 628 comma 3, ritenere obbligatoria l'applicazione della recidiva vulnera il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. La Corte parlando di "rigido automatismo sanzionatorio" ha inteso spiegare come il giudice, quando la contestazione concerne una delle ipotesi contemplate dall'art. 99, primi 4 commi, debba prima verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riproiezione e pericolosità. Tenendo conto della natura dei reati e di ogni possibile parametro individualizzante significativo del grado di pericolosità del reo, al di là del riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

La recidiva reiterata di cui all'art. 99 comma 4 c.p. opera quale circostanza aggravante speciale facoltativa nel senso che è consentito al giudice estendere o non far ritenere in concreto, caso per caso, idonea ai fini della riproiezione e pericolosità del reo.

Nel caso odierno sottoposto all'On.le Corte d'Appello di ~~...~~ adita, la recidiva in esame è stata applicata solamente sulla base della presenza di precedenti penali, così come riportati all'interno del cartello giudiziario. Diverse, a parere di questa difesa, il giudice di prime cure non ha avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 c.p. in quanto ha precluso l'accertamento della sussistenza delle condizioni che dovrebbero legittimare l'applicazione

della recidiva rendendo la pena sproporzionata e facendola percepire come ingiusta al condannato violando così l'art. 27 della Costituzione che tutela la finalità rieducativa della pena. Solo all'esito di tale verifica il giudice può meglio far vibrare oggettiva della recidiva ed estenderla in quanto non è automaticamente applicabile, ma ha necessità di presentarsi occorrenze finalizzate ad una giusta applicazione della pena.

3) ~~Preclusione dalla~~ Applicazione dell'art. 63 comma 4

Nella delegata ipotesi in cui la Corte di Appello rigettesse i motivi di cui ai punti 1 e 2, questa difesa chiede l'applicazione dell'art. 63 comma 4 in quanto, ritenuta sussistente la recidiva di cui al comma 4 dell'art. 99, quest'ultima è una circostanza oggettiva ed effetto speciale per quale ai sensi del comma 4 dell'art. 63 c.p. prelude sulle oggettive speciali ex art. 628 comma 3 n. 1 c.p. in quanto prelude un aumento della pena pari a due terzi, tale aumento dovrà essere applicato alla pena base prevista per il reato semplice ex art. 628 c.p.

Tuttavia, sulla base dei motivi sopra svolti si chiede che la Corte di Appello adotta vaglia in riforma dell'impugnata sentenza:

1) in via principale, escludere le circostanze oggettive ex art. 628 co. 3 n. 1 perché non sussistenti e rideterminare ^{con quello} della pena prevista per il reato base,

2) in via subordinata, escludere la circostanza oggettiva speciale dalla recidiva ex art. 99 comma 4 c.p. in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 185/2015,

3) in estremo subordine, applicare la recidiva ~~ex art. 63~~ ex art. 99 comma 4 c.p. in quanto prelude sulle oggettive speciali ex art. 628

82

comma 3 n.1 c.p. ~~è ritenuto non essere~~ per ai sensi dell' art. 63 comma
 4. c.p., applicandola alla ~~base~~ pena base prevista per il reato ex art. 628 c.p.
 Data e Luogo Monte
 Con Osservazioni
 Av _____


Nominato ex difensore di fiducia
 Il sottoscritto Tizio, nato a _____, e _____, residente in _____ della via _____ imputato
 nel procedimento penale n. _____ / _____ R.G.N.R.,
 nomina

quale difensore di fiducia l' Avv. _____ del foro di _____ con studio in _____
 via _____ conferendo allo stesso ogni più ampia procura e facoltà concessa
 dalla legge, ivi compreso quella di nominare sostituti processuali. Dichiaro
 inoltre di avere ricevuto tutte le informazioni previste dagli art. 7 e 13 del
 D.lgs 196/03 e successive modifiche e presso il proprio consenso al trattamento
 dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.
 Elegge domicilio ai fini del presente procedimento in via _____
 Data e Luogo

Firma di Tizio _____
 è vero ed autentica
 Firma dell' Avv. _____

Valore attribuito: 24/50 (ventiquattro su cinquanta)

IL PRESIDENTE


 Viviana Strassini